

REGOLAMENTO (CEE) N. 3653/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la politica in materia di prezzi seguita dalla Comunità a decorrere dall'adesione, in particolare l'introduzione del regime degli stabilizzatori, rende impossibile procedere secondo le modalità stabilite nell'articolo 285 dell'atto di adesione per quanto riguarda il ravvicinamento al prezzo comune delle quotazioni dei cereali in Portogallo; che il Consiglio europeo del febbraio 1988 ha riconosciuto che i recenti adeguamenti della politica agricola comune creano difficoltà che non erano state previste e rendono necessario rafforzare le modalità transitorie, in particolare in materia di aiuti e di scadenze;

considerando che la concessione di un aiuto temporaneo e degressivo, il cui importo iniziale è stabilito in funzione del reddito garantito ai produttori portoghesi alla fine della prima tappa, consente di prevedere il ribasso delle quotazioni dei cereali da foraggio in Portogallo fino al livello dei prezzi comuni, e di agevolare così l'integrazione del mercato portoghese nell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, è possibile raggiungere il medesimo risultato concedendo ai produttori portoghesi l'intero aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽³⁾, la cui progressiva introduzione a decorrere dall'inizio della seconda tappa è stata prevista all'articolo 323 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda il frumento tenero, la differenza tra il prezzo applicabile in Portogallo ed il prezzo comune è tale che, nonostante l'erogazione dell'aiuto, il ravvicinamento non può essere effettuato in una sola

volta; che occorre quindi stabilire per questo prodotto un prezzo superiore al prezzo comune e prevederne il ravvicinamento al prezzo comune in più campagne;

considerando che, per quanto riguarda il riso, prodotto per il quale cui la differenza tra i prezzi portoghesi ed il prezzo comune non giustifica l'erogazione di aiuti, è opportuno prevedere, all'inizio della seconda tappa, l'applicazione di un prezzo basato su quello applicabile in Portogallo alla fine della prima tappa e ravvicinare successivamente questo prezzo al prezzo comune;

considerando che, sia per il frumento tenero sia per il riso, la recente politica della Comunità rende improbabile il ravvicinamento risultante dall'evoluzione dei prezzi comuni, come previsto all'articolo 285, paragrafo 4, lettera a) dell'atto di adesione; che è quindi opportuno determinare il metodo e la durata dei ravvicinamenti da effettuare, tenendo conto nel contempo della diversa situazione dei prezzi di questi prodotti rispetto ai prezzi comuni;

considerando che, per quanto riguarda la degressività dell'aiuto, occorre stabilire un sistema che consenta di tener conto delle variazioni dei prezzi di acquisto all'intervento da una campagna di commercializzazione all'altra e soprattutto dei ribassi dovuti agli stabilizzatori; che occorre inoltre scaglionare tale degressività su un arco di tempo sufficientemente lungo e parallelo a quello previsto per il ravvicinamento dei prezzi del frumento tenero;

considerando che, per la concessione dell'aiuto è opportuno stabilire una durata della campagna di commercializzazione che tenga conto della stagione della raccolta in Portogallo;

considerando che l'importanza, dal punto di vista comunitario, di una rapida integrazione del mercato portoghese dei cereali nell'organizzazione comune dei mercati giustifica il finanziamento parziale dell'aiuto da parte del FEAOG, sezione garanzia, mentre il resto rimane a carico del Portogallo;

considerando che l'applicazione dei prezzi comuni per la maggior parte dei cereali rende opportuno assoggettare i produttori portoghesi al prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile negli altri Stati membri;

considerando che, per consentire il passaggio dal regime d'intervento in vigore in Portogallo prima dell'inizio della seconda tappa a quello previsto dall'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire che per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'intervento sia applicabile in detto Stato membro fin dall'inizio della campagna e che il triticale, cereale importante nell'economia agricola portoghese, possa formare oggetto di intervento per tre campagne;

(1) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU. n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.